

g. Tasso d'interesse per i finanziamenti all' Istituto Nazionale per le case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.).

Il Direttore Generale ricorda che l'Istituto in virtù del R.D.L. 25 ottobre 1924 N° 1944 e del R.D.L. 7 febbraio 1926 N° 193, è autorizzato a concorrere al finanziamento dell'I.N.C.I.S. mediante versamento in conto corrente alla Cassa G.G. e P.P. delle somme necessarie a integrare quelle altre, delle quali la Cassa stessa può disporre a favore di detto Ente.

Tali somme sono fruitifere per l'Istituto dal giorno dell'invio delle stesse alla Cassa G.G. e P.P. e vengono rimborsate di mano in mano che la Cassa medesima le riscuote dall'I.N.C.I.S.

La somma complessiva finora concessa all'I.N.C.I.S. ammonta a L. 36.500.000.-

Per le somme, che vengono versate nel conto corrente suddetto, il tasso d'interesse viene determinato con R.D. promosso dal Ministero delle Finanze.

Ora con il 31 dicembre 1933 sono scaduti i provvedimenti che fissavano il tasso stesso in misura non superiore al 6.25% e la Cassa G.G. e P.P., con